

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI

La sanzione per il rifiuto dell'uso del pos prescinde dall'importo

Anticipata al 30 giugno 2022 l'operatività della misura che introduce sanzioni a carico di commercianti e professionisti che rifiutino di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito: la decorrenza della specifica disposizione era stata inizialmente fissata dal 1° gennaio 2023, secondo l'articolo 19-ter del Dl 152/2021.

La bozza di Dl in tema di Pnrr intende proprio favorire l'attuazione dello stesso piano, potenziando gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, che trovano nella tracciabilità dei pagamenti un elemento di assoluto valore. Si è inteso in questo modo ridurre l'utilizzo del contante, aumentando il ricorso a strumenti tracciabili di pagamento, così da favorire l'emersione dell'economia sommersa e stimolare lo sviluppo tecnologico modernizzando società ed economia. Anticipando quindi il momento di operatività della misura sanzionatoria in caso di rifiuto, si punta a dare finalmente concreta attuazione all'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos già a regime dal 30 giugno 2014 in base all'articolo 15 del decreto legge n. 179 del 2012. Tale obbligo non era stato accompagnato tuttavia dalla previsione di alcuna sanzione quando al consumatore fosse stata negata la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili. Nello specifico, la sanzione irrogabile si compone di una parte fissa in misura pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e da una variabile, che si somma a quella fissa, commisurata al 4 per cento del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Più volte, nel tempo, si era in realtà tentato di introdurre una misura sanzionatoria sebbene l'obbligo riguardasse solamente gli acquisti di valore superiore ai 30 euro, e cioè della soglia minima stabilita con decreto del Mise del 24 gennaio 2014. Dal 30 giugno 2022 il rifiuto potrà invece essere sanzionato sempre, a prescindere dall'importo dovuto dall'acquirente. Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta. L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.

—Al.Ma.

—B.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

